



Decreto Dirigenziale n. 155 del 09/07/2013

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 9 Settore tecnico amm.vo provinciale Napoli - A.G.C. 20

Oggetto dell'Atto:

REGG.TI CE 852-853/04 - ALL. III - SEZ. IX - SOSPENSIONE TEMPORANEA ATTIVITA' PRODUTTIVA E APPROVAL NUMBER 15 610 - DITTA CASEIFICIO CREMIER DI IANNACCONE ISABELLA, CON SEDE OPERATIVA IN SAN VITALIANO (NA), ALLA VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE, N. 131.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con D.D. n. 205/SAN/STAP-NA del 17.4.2001, lo stabilimento della ditta CASEIFICIO CREMIER DI IANNACCONE ISABELLA, con sede legale ed operativa in San Vitaliano (NA), alla Via Nazionale delle Puglie, n° 131, è stato riconosciuto idoneo per un Impianto di trasformazione del latte e prodotti a base di latte e loro commercializzazione, con numero di riconoscimento comunitario 15/610, ai sensi del precedente DPR 54/97;

che con l'entrata in applicazione del Regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, che stabilisce norme speciali per gli alimenti di origine animale, a tutti gli stabilimenti disciplinati dall'Allegato III dello stesso Regolamento, deve essere assegnato un numero di riconoscimento unico, a prescindere dalle tipologie di attività che in esse vengono svolte;

che il Settore Veterinario ha provveduto, con nota n. 2007.0451624 del 28.5.2007, ad assegnare allo stabilimento del Caseificio in oggetto, il numero di riconoscimento unico APPROVAL NUMBER 15 610;

CONSIDERATO che il Dipartimento di Prevenzione – Servizi Veterinari dell'ASL NA 3 Sud, con nota prot. n. 438 dell'8.7.2013, acquisita al ns. protocollo al n. 495220 del 9.7.2013, ha richiesto l'emissione di apposito provvedimento di sospensione dell'attività produttiva e dell'approval number 15 610 assegnato alla ditta in oggetto, per mancanza del cambio della ragione sociale;

VISTO il verbale di accertamento e contestuale sequestro amministrativo del caseificio della ditta de qua, effettuato il giorno 5.7.2013 da personale medico veterinario della citata ASL, dal quale risulta che nel corso del controllo il citato caseificio non è più di proprietà della Ditta Caseificio Cremier di Iannaccone Isabella bensì della ditta La Nuova Cremier sas di Esposito Antonio & C., di cui il prefato Esposito Antonio risulta essere il legale rappresentante;

che il Sig. Esposito Antonio, su richiesta dei medici veterinari non esibisce, in quanto non in possesso, del decreto regionale di cambio di ragione sociale del caseificio così come stabilito dalla D.G.R.C. n. 377/2012;

che, dagli atti giacenti in ufficio, non risulta essere in atto alcuna richiesta di cambio di ragione sociale del caseificio de qua;

RITENUTO di dover accogliere la predetta richiesta di sospensione dell'attività della ditta in questione nonché dell'approval number 15 610, con decorrenza 5.7.2013, data del verbale di accertamento, per un periodo non superiore a 12 mesi, con scadenza 5.7.2014, pena la revoca del riconoscimento, così come stabilito nella Deliberazione della Giunta Regionale Campania n. 1838 del 20.11.2008 e nella D.G.R.C. n. 377/2012, subordinando la riattivazione, entro il predetto termine, alla verifica ed al rilascio di formale parere favorevole del Servizio Veterinario dell'ASL competente circa il mantenimento dei requisiti previsti dai Regg. CE 852-853/2004 e la conseguente comunicazione allo STAP secondo le procedure stabilite;

SI RAPPRESENTA che, avverso il provvedimento di sospensione adottato dallo STAP Assistenza Sanitaria di Napoli, la ditta La Nuova Cremier sas di Esposito Antonio & C. con sede legale in Orta di Atella (CE), alla Via Torquato Tasso, n. 8 e sede operativa in San Vitaliano (NA), alla Via Nazionale delle Puglie, n. 131, avente come rappresentante legale il Sig. Antonio Esposito, nato a Napoli il 17.6.1977 e residente in Orta di Atella (CE), alla Via Torquato Tasso, n. 8, può proporre ricorso al Giudice Amministrativo entro i tempi previsti dalla vigente normativa;

VISTO l'art. 4 del reg. CE 853/04 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

l'art. 114 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n°112 che conferisce alle Regioni e Province autonome tutte le funzioni e i compiti amministrati in tema di sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;

il D.P.C.M. 26 maggio 2000 ad oggetto: "individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del D.L.vo 112/98";

VISTA la delibera di G.R. n. 3466 del 3.6.2000 ad oggetto " Attribuzioni di funzioni ai Dirigenti della Giunta Regionale";

VISTA altresì la circolare n. 5 del 12.06.2000 dell'Assessore alle Risorse Umane della Regione Campania;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 30 del 6.3.2007 del Coordinatore dell'A.G.C. n. 20 - Assistenza Sanitaria di delega delle funzioni al Dirigente dello S.T.A.P. di Napoli, di tutti i compiti, compresi gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 377 del 30.7.2012;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1838 del 20.11.2008;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore 09 – Servizio 01 – STAP NA – Assistenza Sanitaria e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente:

D E C R E T A

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

- di disporre la sospensione temporanea dell'attività produttiva nonché dell'approval number 15 610 assegnato allo stabilimento della ditta CASEIFICIO CREMIER DI IANNACCONE ISABELLA, con sede legale ed operativa in San Vitaliano (NA), alla Via Nazionale delle Puglie, n°131, con decorrenza 5.7.2013, data del verbale di accertamento, per un periodo non superiore a 12 mesi, con scadenza 5.7.2014, pena la revoca del riconoscimento, così come stabilito nella Deliberazione della Giunta Regionale Campania n. 1838 del 20.11.2008 e nella D.G.R.C. n. 377/2012, subordinando la riattivazione, entro il predetto termine, alla verifica ed al rilascio di formale parere favorevole del Servizio Veterinario dell'ASL competente circa il mantenimento dei requisiti igienico-sanitari e tecnico-strutturali previsti dai Regg. CE 852-853/2004 e la conseguente comunicazione allo STAP secondo le procedure stabilite;

- di subordinare la riattivazione del predetto numero CE 15 610, alla verifica ed alla comunicazione da parte della ASL NA 3 SUD, in merito alla sussistenza dei requisiti gestionali previsti dalla D.G.R.C. n. 377/2012;
- avverso il provvedimento di sospensione adottato dallo STAP Assistenza Sanitaria di Napoli, la ditta La Nuova Cremier sas di Esposito Antonio & C. con sede legale in Orta di Atella (CE), alla Via Torquato Tasso, n. 8 e sede operativa in San Vitaliano (NA), alla Via Nazionale delle Puglie, n. 131, avente come rappresentante legale il Sig. Antonio Esposito, nato a Napoli il 17.6.1977 e residente in Orta di Atella (CE), alla Via Torquato Tasso, n. 8, può proporre ricorso al Giudice Amministrativo entro i tempi previsti dalla vigente normativa;
- di inviare il presente provvedimento all'Assessore alla Sanità, alla Segreteria di Giunta Regionale, al Settore Veterinario ed al Dipartimento di Prevenzione Servizio Veterinario A.S.L. NA 3 SUD per la notifica alla ditta interessata e per i previsti compiti di vigilanza.

Il Dirigente del Settore
Prof. Prospero Volpe